

2021

2° Report trimestrale



Novità legislative delle Regioni a Statuto ordinario

A cura del Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e formative, ambiente e territorio

PRESENTAZIONE

Gentili Consiglieri,

certi di incontrare lo stesso gradimento dello scorso anno, il Settore Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività sociali, culturali e formative, Ambiente e Territorio ripropone, per l'anno 2021, l'attivazione di newsletter informative sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario.

Il report, realizzato per incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo, è collegato ad uno degli obiettivi settoriali del Piano della Performance 2021-2023 ed è organizzato per ambiti tematici di competenza delle Commissioni permanenti I, III, IV e V, con cadenza trimestrale.

Il Dirigente Avv. Giovanni Fedele

Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme

• Regione Basilicata

Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 13 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene istituito il Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata, in attuazione dell'art. 123, comma 4 della Costituzione e dell'art. 78 dello Statuto della Regione Basilicata. Il CAL è un organo di partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali e di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lucane.

È composto da un totale di 24 membri: 4 membri di diritto (i Sindaci delle Città capoluogo e i Presidenti delle Province di Potenza e Matera) e 20 membri eletti tra gli amministratori degli Enti Locali della Regione, in modo che sia garantita l'adeguata rappresentanza degli organi consiliari degli enti locali nonché la rappresentanza di genere.

Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che fornisce i locali e le risorse strumentali.

La legge ne disciplina la costituzione, la durata, l'elezione dei rappresentanti, gli organi, le funzioni.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL, individua o istituisce la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati dalla legge regionale e dal regolamento interno.

Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime parere non vincolante per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali, sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta; sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale; su ogni atto amministrativo generale di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali; nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione; sulla legge europea; sulle proposte di modifica dello Statuto.

Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime, altresì, pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale. Inoltre, esercita l'iniziativa legislativa relativamente alle funzioni degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto e svolge ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto o dalla legge.

Il CAL, in rappresentanza degli Enti Locali, esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 15 "Modifiche all'art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge vengono apportate modifiche all'art. 32 della I.r. 8 agosto 2013, n. 18 che disciplina l'istituzione della Stazione Unica Appaltante.

La modifica normativa prevede che la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata funga altresì da "Centrale di committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria. Qualora non siano operative convenzioni regionali stipulate dalla centrale di committenza, l'approvvigionamento delle categorie merceologiche del settore sanitario è effettuato, in via suppletiva, utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Vengono specificati, inoltre, i soggetti tenuti ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) o altro soggetto aggregatore o altra centrale di committenza qualificata per gli affidamenti di servizi e forniture.

• Regione Campania

Legge Regionale 21 maggio 2021, n. 3 "Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene istituita, ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC).

L'Agenzia, ente strumentale della Regione Campania, gode di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Regione tramite l'assessorato competente in materia di agricoltura, secondo le modalità stabilite nello Statuto.

Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti. Le procedure di pagamento adottate dall'organismo pagatore sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti. Con il medesimo regolamento, la Giunta individua le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'AGEAC.

L'Agenzia può stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

La legge, infine, disciplina gli organi dell'Agenzia.

Emilia Romagna

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Art.39) "Legge europea per il 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: l'art. 39 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 integra la legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), aggiungendo l'articolo 42 bis. Tale nuovo articolo prevede che, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, venga effettuata di norma la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale).

La valutazione *ex ante* è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere *ex ante* a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario al fine di attuare la disposizione.

La Regione cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi quali-quantitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.

Regione Liguria

Legge regionale 2 aprile 2021, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge vengono apportate due modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n.11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato). La prima modifica prevede che la Regione possa promuovere e stipulare apposite intese con altre Amministrazioni, anche statali, operanti nel settore, ivi comprese le Forze dell'Ordine, per l'eventuale individuazione di propri rappresentanti quali componenti dell'organismo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 11/2020 che riguarda le cause di ineleggibilità e incompatibilità all'elezione a Garante.

Legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 "Modifiche alla legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge modifica in più parti la legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale). Le modifiche più rilevanti riguardano le cause di ineleggibilità e incompatibilità e le funzioni svolte dal Garante.

Nello specifico, si prevede che il Garante possa visitare senza necessità di autorizzazione gli istituti penitenziari, gli istituti penali per i minorenni, le strutture per il TSO, gli ospedali psichiatrici giudiziari, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi. Il Garante può altresì, visitare, nel rispetto della normativa statale vigente, anche i Centri di permanenza per i rimpatri, previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, nonché le camere di sicurezza delle Forze di polizia, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso. Infine la legge prevede che il Garante, nel caso in cui riceva una segnalazione che ritenga sia fondata, può formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 (Artt. 2, 7, 8, 10) "Disposizioni di adequamento dell'ordinamento regionale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge detta disposizioni di adeguamento di alcune leggi dell'ordinamento regionale. Tra le varie modifiche normative si segnalano, per quanto di competenza, le sequenti:

- Art. 2. (Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)). Nello specifico viene previsto che gli incarichi di struttura organizzativa complessa sono conferiti a personale dipendente della Regione o del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni per l'incarico di Direttore generale e da almeno tre anni per l'incarico di Vice Direttore generale in possesso di diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri previsti dalla legge o a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti previsti dalla legge regionale, con contratto a tempo determinato.
- Art. 7. (Modifica alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)) L'articolo modifica l'art. 14 della l.r. n. 1/2011 relativo alla struttura operativa del Consiglio delle Autonomie locali. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce, anche mediante convenzione con ANCI Liguria, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo e all'assistenza al

Consiglio delle Autonomie Locali nei monitoraggi sull'attuazione della legislazione.

- Art. 8. (Modifica alla legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale)). L'articolo prevede che qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico sottoscritta tra la committenza e il professionista non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, l'istanza è corredata da specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata.
- Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)). L'articolo modifica le previsioni relative alla composizione della commissione giudicatrice e alla nomina dell'ufficiale rogante, specificando che lo stesso viene nominato dal Direttore generale al quale fa capo la SUAR tra i dirigenti o i dipendenti di categoria che non abbiano partecipato ad alcun titolo alle procedure relative agli atti da rogare.

• Regione Lombardia

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 (Artt. 2 e 3) "Legge di semplificazione 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" che prevede che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, almeno una volta l'anno, un progetto di legge di semplificazione.

La legge di semplificazione normativa dell'anno 2021 prevede interventi negli ambiti istituzionali ed economico e territoriale, nonchè disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale. Con specifico riferimento all'ambito istituzionale si segnalano:

- Art. 2. Modifiche all'art. 7 ter della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali*) che disciplina la richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti. Viene sostituito il comma 3 dell'articolo 7 ter il quale prevede che i comuni informino della richiesta o dell'eventuale esito positivo della procedura, la struttura regionale competente in materia di enti locali, inviando contestualmente la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura i comuni possono deliberare. Inoltre vengono aggiunti i commi 4 bis e 4 ter: l'uno prevede che ciascuno dei comuni interessati possa attivarsi adottando la modalità di promozione, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui alla legge, ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa; l'altro dispone che, in caso di

adozione di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse da parte di ciascun comune interessato, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ne informa l'altro o gli altri comuni interessati. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, nei termini indicati, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.

- Art. 3 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale) In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza.

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Artt. 4, 5 e 35) "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge è stata approvata in virtù della previsione di cui alla I.r. 8 luglio 2014, n. 19 recante "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" come modificata dalla I.r. 9/2019, che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l'anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale. La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell'anno 2021 contiene, per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni e specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Con specifico riferimento all'ambito istituzionale si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'art. 4 modifica la legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), prevedendo un comma integrativo all'articolo 7 rubricato "Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche" che specifica che la carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- l'art. 5 modifica l'articolo 23 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) integrando gli strumenti di autotutela degli operatori. In particolare i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi anche di guanti tattici imbottiti antitaglio, dissuasori di stordimento a contatto, pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione.
- l'art. 35 prevede alcune modifiche normative in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione.

Legge regionale 31 maggio 2021, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge è volta ad adeguare la l.r. 2 ottobre 1971, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione" al nuovo Statuto d'Autonomia della Regione Lombardia, al fine di superare alcune criticità operative.

Il precedente Statuto, infatti, prevedeva (all'art. 59, secondo comma) che le proposte di iniziativa popolare dei cittadini venissero sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti. Di fatto, sanciva l'inammissibilità di possibili emendamenti, anche migliorativi, da parte dei consiglieri regionali.

Tale vincolo, venuto meno con il nuovo Statuto d'Autonomia (I.r. 30 agosto 2008 n.1), era rimasto nella I.r. n. 1/1971 (art. 9 comma 4) e, secondo un'interpretazione di tipo prudenziale degli uffici regionali, questa discordanza comportava l'impossibilità per la commissione consiliare referente di apportare direttamente modifiche al testo dei proponenti determinando una forte limitazione del ruolo dei consiglieri regionali a discapito degli stessi cittadini proponenti. In particolare, la prassi prevedeva che, per consentire l'emendabilità in Aula, un qualsiasi gruppo consiliare doveva presentare, tramite i propri consiglieri, un testo analogo svincolato dalle restrizioni della I.r. n. 1/1971, azione che di fatto annullava tanto i diritti politici dei cittadini quanto la natura stessa dell'istituto legislativo dell'iniziativa popolare.

Legge Regionale 24 giugno 2021, n. 10 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la Regione istituisce, presso il Consiglio regionale, in attuazione dello Statuto d'autonomia, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Garante svolge numerose funzioni. In particolare:

- vigila sull'assistenza alle persone con disabilità, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
- promuove la sensibilizzazione al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, nonché la piena inclusione di quest'ultima nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità;

- promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione e azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della persona con disabilità in tutti gli ambiti della vita associata;
- promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;
- realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti, delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità.

Per lo svolgimento delle attività, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), il Consiglio per le pari opportunità e la Consigliera o il Consigliere di parità, e si coordina con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia.

Ai sensi dell' articolo 61, comma 2, lett. c), dello Statuto d'autonomia, le funzioni di Garante regionale per la tutela delle persone con sono attribuite al Difensore regionale.

Il Consiglio regionale controlla l'attuazione e ne valuta gli esiti per la tutela delle persone con disabilità. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).

Regione Marche

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 8 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge ha ad oggetto alcune modifiche alla legge regionale n. 15/2008 istitutiva del CREL, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, al fine di rafforzarne la rappresentatività (con l'aumento del numero dei componenti) e di valorizzarne al meglio le funzioni.

La legge interviene, inoltre, con alcune modifiche in merito alla designazione dei rappresentanti e alla costituzione e alla durata del CREL, specificando anche che la partecipazione ai lavori è gratuita e non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Regione Molise

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 (Artt. 5-6-10) "Legge di stabilità regionale anno 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la Legge di stabilità regionale anno 2021 della Regione Molise consta di n. 12 articoli. Per quanto di interesse e di competenza si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'art. 5, rubricato "Indirizzi in materia di partecipazioni regionali", prevede disposizioni di varia natura rivolte a enti, aziende e organismi a partecipazione regionale: si autorizza la Giunta regionale ad adottare ogni utile atto al fine di portare a compimento la procedura di liquidazione giudiziale del consorzio Geosat; la Finmolise spa, quale organismo in house providing della Regione Molise, è autorizzata ad intraprendere utili interventi in attuazione delle politiche per lo sviluppo della Montagna molisana, verificando quali azioni di sviluppo siano necessarie per rilanciare la filiera che caratterizza il sistema produttivo montano; la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere interventi per garantire la continuità aziendale della G.A.M. srl in concordato preventivo, nelle more della definizione del programma delle azioni relative al personale e al patrimonio societario detenuto in G.A.M. srl; la società Sviluppo della Montagna molisana spa è sciolta e messa in liquidazione per l'assenza di specifica finalità strategica per la Regione Molise e per il venir meno dei presupposti di strumentalità della partecipazione rispetto al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per lo scioglimento e la liquidazione della società, secondo le disposizioni del codice civile, programmando gli opportuni interventi economico-finanziari del caso, previa acquisizione del resoconto delle passività e delle eventuali voci patrimoniali attive a seguito dell'avvio della gestione liquidatoria.
- l'art 6 disciplina il potere di controllo, ispettivo e di vigilanza sul flusso informativo tra Regione Molise e enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali.
 Nello specifico, al fine di assicurare il flusso informativo tra la Regione Molise e gli enti strumentali, società partecipate ed agenzie regionali, gli organi amministrativi e di controllo degli stessi devono, in un'ottica di unità di comportamenti e di leale collaborazione, entro le tempistiche prestabilite, provvedere a rendere ogni dovuta informazione e documentazione necessaria all'Amministrazione regionale per far fronte agli adempimenti gravanti in capo alla stessa derivanti da obblighi di legge, regolamenti, circolari ministeriali o altra fonte giuridica prescrittiva di specifiche attività.
- Con l'art.10 viene approvato il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari di cui all'elenco allegato alla legge.

Regione Piemonte

Legge regionale 9 giugno 2021, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale 9 giugno 2021, n. 15 apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1981 recante "Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico". L'intervento normativo risponde all'esigenza di colmare un vuoto legislativo relativamente all'adozione degli atti amministrativi di competenza dell'Ufficio, emerso a seguito della presentazione della rinuncia anticipata da parte del Difensore civico rispetto alla scadenza naturale della nomina. L'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 50/81, infatti, prevedeva

che "nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico". Nulla veniva previsto, invece, nel periodo intercorrente tra gli effetti della rinuncia da parte del Difensore civico in carica e la nomina del nuovo Difensore. Per colmare il suddetto vuoto legislativo la l.r. n. 15/2021 è intervenuta per modificare i seguenti articoli:

- art. 15, secondo comma, prevedendo che nei casi di impedimento o congedo del Difensore civico le funzioni siano svolte dal dirigente competente su delega del Difensore civico;
- art. 19, con la sostituzione del secondo comma, attribuendo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di individuare con apposita deliberazione la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico. Inoltre si prevede che - nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di vacanza di cui all'articolo 17, secondo comma, e di rinuncia di cui all'articolo 18 - spetti al dirigente della struttura competente l'adozione dei soli atti indifferibili e urgenti.

• Regione Puglia

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 13 "Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge regionale in esame, composta da n. 4 articoli, la Regione Puglia apporta modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 25/2015 intitolata "Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione". L'intervento legislativo coordina e allinea le competenze indicate nella l.r. 25/2015 alla intervenuta rimodulazione di titolarità delle funzioni, a seguito dei modelli organizzativi dell'Amministrazione regionale (MAIA) adottati con DPGR 443 del 31/07/2015, con DPGR 22 gennaio 2021, n. 22, nonché a seguito del DPGR 17 maggio 2016, n. 316 avente ad oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443", con il quale avviene la definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni.

• Regione Toscana

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19 "Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge è stato modificato l'articolo 13 della l.r. n. 74/2004 - che si occupa del rimborso delle spese inerenti alle elezioni regionali - per far fronte alle criticità derivati dalla concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali e conseguente pluralità e interdipendenza dei procedimenti di rimborso, regionali e statali.

Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale, dei termini entro i quali la Regione deve provvedere ai rimborsi, e alla possibilità di modificarli qualora il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, risulti connesso ad analogo procedimento statale, nonché nell'espressa e più circostanziata previsione delle modalità e dei termini per procedere alle spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti da personale statale a seguito delle intese tra Regione e amministrazioni dello Stato.

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 20 "Disposizioni concernenti l'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con legge regionale n. 42/2015 la Regione Toscana ha istituito l'Osservatorio regionale della legalità, con il principale scopo di raccogliere informazioni inerenti al progredire della eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni mafiose sul territorio regionale e avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto di ogni forma di criminalità organizzata.

Al fine di rendere operativo il predetto Osservatorio, con la presente legge vengono apportate modifiche alla l.r. n. 42/2015, al fine di superare alcune criticità emerse in fase applicativa.

Inoltre, sono state implementate le funzioni e i compiti dell'Osservatorio, al fine di renderlo uno strumento istituzionale permanente che sia in grado di monitorare e prevenire attivamente l'eventuale diffusione di fenomeni criminali, valutando le azioni di contrasto più incisive da mettere in atto a tutti i livelli istituzionali.

Regione Veneto

Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (Capo I e II) "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la presente legge viene effettuata la manutenzione normativa di alcune leggi dell'ordinamento, con il duplice obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento, e soddisfare l'esigenza di una maggiore semplificazione della normativa vigente.

Le modifiche riguardano: l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale; disposizioni in materia di affari istituzionali; disposizioni in materia di contabilità regionale e disposizioni in materia di società regionali.

In particolare, per quanto di competenza, si segnala che:

- il Capo I contiene diverse modifiche alla legge regionale n. 54/2012 (*Disposizioni in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale*). In particolare la legge attribuisce alla Giunta la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità, dell'Avvocato coordinatore e di tutti i Direttori di Area.

Si specifica che ai giornalisti dell'Ufficio stampa della Giunta, di ruolo o assunti a tempo determinato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali.

Altre modifiche riguardano le segreterie dei componenti della Giunta regionale in modo tale da garantire un efficiente ed efficace supporto amministrativo in ragione della complessità dei compiti istruttori correlati e la possibilità di istituire Strutture temporanee o di progetto.

- il Capo II contiene disposizioni in materia di affari istituzionali e prevede: modifiche alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"; disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona; modifiche all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". Si prevede che la costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.

Legge regionale 25 giugno 2021, n. 18 "Disposizioni in materia di elezione del Garante regionale dei diritti della persona".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: attesa la rilevanza istituzionale dei compiti affidati al Garante regionale dei diritti della persona, anche di derivazione dalla disciplina statale, con la presente legge vengono riaperti i termini già scaduti dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di candidatura per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, per ulteriori quindici giorni dalla data di pubblicazione di un avviso per la presentazione di candidature sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto al fine di disporre della più ampia rosa di candidati fra i quali operare tale scelta. Inoltre si dispone la non applicazione dei termini previsti dalla legge regionale n. 27 del 1997 per l'integrazione delle candidature ad opera dei Consiglieri regionali in esito all'istruttoria dei competenti uffici. Infine viene anche disposta la proroga del Garante in carica, per non oltre 45 giorni, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio dei relativi compiti istituzionali.

Sanità, Attività sociali, culturali e formative

• Regione Basilicata

Legge regionale 21 aprile 2021, n. 16 "Modifiche alla Legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 (Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da un unico articolo, introduce delle modifiche di natura ordinamentale agli articoli 2, 3 e 4 della Legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e abroga l'articolo 5 che aveva istituito la Commissione permanente per l'impiego; sostituisce inoltre l'articolo 6 prevedendo l'istituzione del Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, al fine di rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

• Regione Emilia Romagna

Legge regionale 06 aprile 2021, n. 2 "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Norme in materia di termini amministrativi".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n. 11 articoli. Si segnalano, per quanto di competenza gli articoli 1, 4 e 6 con cui la Regione Emilia Romagna sostiene, mediante l'erogazione di contributi, gli operatori del settore culturale e creativo e le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore, con sede nella regione Emilia-Romagna, iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che, a causa della grave e perdurante situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 e delle limitazioni derivanti dalle conseguenti misure di mitigazione disposte per il contenimento dei contagi, hanno visto fortemente limitato l'esercizio dell'attività. I contributi previsti per i soggetti e per gli interventi disciplinati dalle leggi regionali 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), art. 10 e l.r. 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale), potranno essere autorizzati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2021; i contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali di cui alla L.R. n. 12/05 e L.R. n. 34/02, alle associazioni di promozione sociale con sede in regione Emilia-Romagna iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 7, della L. n. 383/2000 istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di enti affiliati, nonché alle fondazioni del Terzo settore con sede in regione Emilia-Romagna, iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituito ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 460/1997, potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.

Legge regionale 16 aprile 2021, n. 3 "Interventi nei settori della cultura e della memoria del novecento. Partecipazione alla fondazione museo nazionale dell'ebraismo italiano e della shoah. Modifiche alla Legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla Legge regionale 16 marzo 2018 n. 2".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n. 7 articoli. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i propri interventi nel campo della cultura e della memoria del Novecento e di mitigare gli effetti delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento adottate in fase di emergenza causata dal virus COVID 19, destina ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste all' articolo 3 della Legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1º dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e all' articolo 3 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali); disciplina la partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e prevede la concessione di contributi ai comuni per il sostegno all'attività svolta dalle bande musicali.

Inoltre modifica il titolo della Legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) che viene sostituito dal seguente: "Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah." (art.3).

L'art. 4 dispone l'inserimento dell'art. 5 bis con cui la Regione è autorizzata ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e a concedere alla stessa un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: per quanto di competenza, si segnalano, per la legge in esame, gli articoli dal n. 29 al n. 36 di cui al Capo IV "Modifiche alla Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)". La legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta modifiche alla Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi

derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Legge regionale 31 maggio 2021, n. 6 "Modifiche alla Legge regionale 29 Settembre 2005, N. 18 (Partecipazione della Regione Emilia Romagna alla costituzione dell'associazione Collegio Di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla Ricerca, Formazione, Cultura e Sviluppo D'impresa).

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 3 articoli, modifica la legge regionale 29 settembre 2005 n. 18, indicando all'art. 1 il nuovo titolo della legge in vigore che prevedeva la partecipazione della Regione all'Associazione Collegio di Cina, oggi denominata Associazione Asia Institute a seguito della modifica dello statuto associativo e della denominazione sociale.

Sostituisce inoltre integralmente l'articolo 1 in cui si prevede di autorizzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, quale socio fondatore, all'associazione Asia Institute quale trasformazione dell'associazione Collegio di Cina -Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa.

L'associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell'Asia.

• Regione Lazio

Legge regionale del 10 giugno 2021, n. 7 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la norma in esame è composta da sei Capi e n. 22 articoli; al Capo I detta le disposizioni finalizzate alla parità di trattamento e la parità di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. Tale obiettivo, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 198/2006 e successive modifiche, deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli, dell'attività politica, legislativa e amministrativa.

Nei successivi Capi vengono individuati gli strumenti atti a realizzare la parità retributiva tra uomini e donne, e le misure atte a sostenere l'imprenditorialità femminile e la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro con il riconoscimento di buoni per il pagamento del servizio di baby-sitting e per la figura del caregiver.

Al Capo VI, rubricato "Disposizioni Finali" si segnala l'art. 20 che apporta delle modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 finalizzata al Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.

• Regione Liguria

Legge regionale 02 aprile 2021, n. 5 "Modifiche alla Legge regionale 7 Dicembre 2006, N. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 3 articoli, modifica l'articolo 42 ter della l.r. 41/2006, ai commi 2 e 3; inserisce il comma 3 bis e sostituisce integralmente il comma 4 del medesimo articolo.

• Regione Lombardia

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 6 "Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: si segnalano, per quanto di competenza, gli articoli 3 (Modifiche agli articoli 10 e 19 della I.r. 23/2020 e all'articolo 12 della I.r. 2/2021, in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione), e 4 (Garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità, connesso alla crisi sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale).

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: si segnala, per quanto di competenza, l'art. 3 (Modifiche agli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 8/2013) della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) in cui sono apportate modifiche di natura ordinamentale per la sostituzione nel testo delle parole aziende sanitarie locali (ASL) con le parole Agenzie di tutela della salute (ATS) e Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive

competenze; si segnala inoltre che dopo il comma 10 dell'articolo 4 è aggiunto il comma 10 bis secondo cui la Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.8/2021 e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n.5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull'accesso ai locali e sull'utilizzo delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito da parte degli utenti.

• Regione Marche

Legge regionale 20 maggio 2021, n. 7 "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con tale intervento normativo, composto da n. 8 articoli, la Regione Marche intende tutelare i soggetti in condizione di fragilità, determinata da patologie oncologiche, residenti nei comuni della Regione, che devono sottoporsi a trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché ad altre prestazioni terapeutiche e chirurgiche finalizzate alle cure oncologiche presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate sul territorio della Regione Marche e di altre Regioni italiane, erogando agli stessi un contributo a titolo di rimborso spese. Le spese sostenute per cure contro la patologia oncologica, devono essere debitamente documentate. È previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel luogo di cura, limitatamente al periodo necessario per effettuare le prestazioni, per un importo massimo annuale pari ad euro 1.000,00; è previsto, altresì, il rimborso delle spese per un eventuale accompagnatore, qualora la sua presenza sia riconosciuta necessaria mediante attestazione del medico oncologo o del medico di medicina generale.

All'art.4 è previsto anche il rimborso ai beneficiari delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato o con mezzi propri o di terzi e, in tal caso, viene rimborsato un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, oppure con mezzi di trasporto pubblico. Le spese di viaggio sono rimborsate anche nel caso di utilizzo del taxi sanitario o dell'autombulanza solo da pazienti che, a causa delle condizioni cliniche, non possono usare i normali mezzi di trasporto pubblico o privato.

Legge regionale 11 giugno 2021, n. 9 "Disposizioni relative agli operatori socio sanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio sanitari e degli enti accreditati per la formazione".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 6 articoli, riconosce e valorizza la professionalità degli operatori socio-sanitari attraverso la promozione e la conoscenza degli organismi di formazione accreditati, operanti sul territorio regionale, al fine di tutelare la qualità della formazione. All'art. 2 la Regione istituisce un elenco regionale degli operatori qualificati, con funzione ricognitiva e

accessibile on-line, e un elenco degli enti accreditati per la formazione e per l'organizzazione dei corsi. Il registro è suddiviso in due sezioni: la sezione A comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione, gli istituti professionali ad indirizzo "servizi sociosanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", dove vengono indicati anche i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali; la sezione B, contenente i nominativi di coloro che hanno conseguito l'attestato e la qualifica di operatore sociosanitario, rilasciata dagli enti accreditati previa presentazione della domanda per l'inserimento. La Regione assicura, inoltre, specifici controlli sui corsi effettuati dagli enti accreditati per la formazione.

Regione Piemonte

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 "Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 9 articoli, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia, promuove l'assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, Titolo XIII, capi I e II del codice penale.

A tal fine, attraverso forme di collaborazione e di cooperazione con gli enti del Terzo settore attivi sul territorio regionale e dediti alla cura e all'assistenza delle persone anziane, eroga contributi a titolo di sostegno economico tramite apposito contratto assicurativo.

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 11 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame consta di quattro Capi e n. 9 articoli. Con tale intervento normativo la Regione riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del suo territorio. Favorisce quindi l'erogazione di benefici economici alle imprese operanti nel territorio e con meno di cento dipendenti, che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, ai passaggi di categoria o di qualifica, all'equo riconoscimento della qualifica professionale, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.

Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 6 articoli, la Regione riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. Tali cooperative devono avere sede e operare prevalentemente sul territorio regionale; la Regione istituisce l'albo delle cooperative di comunità e al fine di sostenerle, può concedere dei benefici quali finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di startup; incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up; concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili.

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 "Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 4 articoli, la Regione valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione, nonché promuove la tutela, il benessere ed ogni azione tesa a favorire l'equilibro psico-fisico degli animali stessi. La Regione istituisce un apposito elenco regionale dei dog sitter, con funzione esclusivamente ricognitiva, e definisce i requisiti per farne parte (art. 2). Entro novanta giorni dall'approvazione della legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento teso a definire le modalità di gestione, aggiornamento, controllo e iscrizione all'elenco. L'art. 4 rubricato "clausola invarianza finanziaria" evidenzia che l'attuazione delle disposizioni avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale, con assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Regione Puglia

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 4 "Screening obbligatorio per l'atrofia muscolare spinale (SMA)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale in esame, composta da n. 9 articoli, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie), prevede l'obbligatorietà dello screening per l'atrofia muscolare spinale, al fine di garantire la diagnosi precoce in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie farmacologiche. Le disposizioni

contenute nella legge prevedono tutti i tempi e le modalità con le quali devono essere svolti lo spot ematico per lo screening (art. 2), il test genetico (art. 3); l'art. 4 istituisce, con deliberazione della Giunta regionale, presso il Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e delle gravidanze a rischio della ASL Bari, Presidio ospedaliero Di Venere, il "Laboratorio di medicina genomica competente". Per l'esercizio finanziario 2021 e per la durata massima di ventiquattro mesi, e in ogni caso sino alla revisione e aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, della l. 167/2016, le disposizioni contenute nella legge hanno natura di progetto pilota sperimentale in quanto le finalità della stessa rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 5 "Modifiche alla Legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 7 articoli, modifica la legge regionale 11 giugno 2018, n. 25 "Disciplina delle associazioni Pro loco" con cui la Regione Puglia aveva inquadrato le associazioni pro loco come associazioni di volontariato o promozione sociale. La Regione con tale intervento normativo apporta modifiche di natura ordinamentale, per non incorrere in profili di incostituzionalità, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (D. lgs.117/2017).

Legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 "Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale in esame, si compone di n. 4 articoli. La ratio di tale norma, individuata nell'articolo 1, è quella di consentire, per tutta la durata della pandemia da Covid-19, fatte salve le disposizioni legislative o amministrative meno restrittive, gli incontri in ambiente ospedaliero e nelle strutture sociosanitarie, tra familiari e pazienti in fase di criticità clinica, ovvero bisognosi di particolari e straordinarie necessità sul piano psicologico, affetti da Covid-19 o meno. A tal fine è previsto che i direttori sanitari degli stabilimenti ospedalieri adottino il documento per l'accesso dei familiari in sicurezza agli incontri con i pazienti in condizioni critiche. La Giunta regionale può adottare con deliberazione il documento regionale tipo a cui dovranno riferirsi tutti i regolamenti di stabilimento.

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 "Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale si compone di II Capi e n. 4 articoli. Il primo Capo, rubricato "Accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno dei soggetti fragili" detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione di tale Istituto. La Regione istituisce un fondo per l'attività di sostegno a supporto della fragilità patologica ed economica, finalizzato a sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili. In particolar modo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 e in armonia con quanto prescritto dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) le "Modalità di assegnazione dei contributi", nonché i soggetti legittimati a richiederli, sono dettagliatamente indicati all'articolo 2, mentre l'art. 3 "Normativa finanziaria", dispone la copertura finanziaria per le finalità di cui al Capo I.

Il Capo II rubricato "Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati" si compone di un unico articolo (art. 4) nel quale al comma 1 vengono indicate quali finalità il rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in ragione della loro funzione; al comma 2 vengono disciplinate le modalità di assegnazione del contributo finanziario e il comma 3 indica la copertura finanziaria.

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 12 "Modifiche alla Legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge si compone di un unico articolo e apporta modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 intitolata "Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19". Tali modifiche ampliano la platea dei potenziali beneficiari della legge medesima per consentire un più efficace utilizzo delle risorse anche a favore di nuclei familiari che, pur beneficiari di altre misure di sostegno, risultano ancora in condizioni di disagio socio economico e necessitano di interventi di sostegno urgente. Inoltre vengono agevolati i Comuni che per problemi organizzativi e amministrativi si trovano in difficoltà rispetto all'attuazione della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 e decidano di utilizzare le risorse destinate nel quadro della cornice più ampia degli interventi di contrasto alla povertà attivati con il rispettivo Piano Sociale di Zona, delegando la gestione della misura

economica prevista e delle relative risorse all'Ambito territoriale sociale di riferimento.

Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 15 "Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 11 articoli, introduce diverse disposizioni di modifica a varie leggi regionali, determinate per lo più dall'esigenza di doversi raccordare con la normativa nazionale, prodotta nel corso della prima fase di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per fare fronte alle esigenze organizzative contenute nelle disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, potenziando l'offerta di servizi e sostegno per gli utenti affetti da patologie varie.

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 18 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la norma in esame, si compone di soli n. 2 articoli: all"art. 1 vengono indicate le finalità dell'intervento, consistenti nel migliorare la qualità della formazione specialistica dei medici operanti all'interno del Servizio sanitario regionale, favorendone la permanenza nelle strutture e negli enti del servizio sanitario medesimo; l'art. 2 rubricato "Requisiti e obblighi a carico dell'assegnatario" definisce i requisiti e le condizioni necessarie affinché possano essere assegnati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia.

Regione Toscana

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 16 "Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 2 articoli, prevede e disciplina una serie di iniziative e di eventi celebrativi in onore del Poeta Dante Alighieri, nato nel territorio toscano e simbolo della cultura italiana nel mondo, atteso che nel 2021 ricorre il settecentesimo anno dalla sua morte. Il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza della comunità regionale, celebra il Sommo Poeta mediante l'organizzazione di eventi e la promozione, in particolare, di mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli (art.1 comma 1); a tal fine l'Ufficio di Presidenza prevede un finanziamento una tantum sull'esercizio 2021 entro il limite massimo di spesa di euro 100.000,00 (art. 1 comma 2). Il comma 3 del medesimo

articolo prevede una seduta solenne del Consiglio regionale entro il il 30 settembre 2021 per celebrare tale anniversario storico.

Legge regionale 4 giugno 2021, n. 18 "Disposizioni per la tutela e la sicurezza del lavoro dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 6 articoli, interviene per incrementare la sicurezza dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali e fornire un'adeguata protezione sociale, per i rischi derivanti e connessi allo svolgimento della propria peculiare prestazione lavorativa. Lo strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione consiste in un piano mirato di prevenzione (PMP) che abbia ad oggetto lo studio e l'analisi concertata tra tutte le parti sociali e che mira a coniugare le attività di assistenza con quelle di vigilanza nelle azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

• Regione Umbria

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 "Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame si compone di n. 11 articoli ed apporta numerose modifiche alla legge regionale n. 6/1995, istitutiva dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. Le modifiche apportate con la legge in esame ridefiniscono l'assetto organizzativo dell'Istituto semplificandone la gestione in favore delle attività di ricerca scientifica. Tra le modifiche più significative da segnalare vi è la previsione, in luogo dell'attuale Consiglio di amministrazione, di un Consiglio scientifico-istituzionale, costituito da studiosi nel campo delle scienze storiche e sociali chiamato a dare impulso all'attività di ricerca dell'Istituto e per questo investito del compito di adottare il programma di attività dell'Istituto successivamente approvato dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio scientifico-istituzionale, nonché Presidente dell'Istituto, svolge invece compiti gestionali ed ha la responsabilità organizzativa e finanziaria dell'Istituto. I compensi percepiti, a carico dell'Istituto stesso, sono parametrati ai compiti svolti. Si passa inoltre da un Consiglio di amministrazione di sette persone ad un Consiglio scientifico istituzionale di cinque persone (compreso il Presidente).

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 8 articoli, disciplina il processo delle sperimentazioni gestionali, in attuazione alla normativa nazionale in materia (art. 9 bis d.lgs. 502/1992). La Regione autorizza programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali, individualmente o in associazione tra loro, che prevedono forme di collaborazione tra Strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. I programmi di sperimentazione gestionale consentono di perseguire, attraverso l'implementazione di modelli gestionali innovativi, il miglioramento delle prestazioni del servizio sanitario in ottica di maggior efficacia ed efficienza del servizio erogato, in coerenza con il piano sanitario regionale e con gli altri atti di pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali. L'art. 3 stabilisce i requisiti dei progetti ai fini dell'ammissibilità, con particolare riferimento: all'oggetto della sperimentazione, con individuazione delle specifiche di fattibilità organizzativa, tecnica e di gestione economica; all'individuazione del privato o degli altri soggetti aderenti al progetto, di natura pubblica o privata; alla definizione di compiti, funzioni e rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale. Il progetto deve contenere la durata dello stesso, nonché le cause di risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali. L'attivazione avviene a seguito di una procedura di evidenza pubblica volta all'individuazione del socio privato. La Regione è tenuta all'autorizzazione prima e poi alla verifica dei risultati conseguiti dalla sperimentazione.

Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente

• Regione Abruzzo

Legge Regionale 23 aprile 2021, n. 8 "Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge prevede che, al fine di snellire e velocizzare le procedure e gli adempimenti in materia di riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, anche in considerazione dell'incremento delle istanze di accesso agli atti esponenzialmente aumentate per effetto del cosiddetto "superbonus" previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, per il tramite dei Servizi dei Geni Civili regionali, è autorizzato all'affidamento di un servizio esterno per le attività relative alla gestione dell'archivio cartaceo, alla fascicolazione, archiviazione ed estrazione di documenti afferenti le pratiche progettuali depositate o autorizzate, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici e di beni culturali.

Legge Regionale 8 giugno 2021, n. 14 "Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/201".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interviene sul testo della Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), sostituendo, in particolare, gli articoli dedicati alle finalità nonché agli organi dell'Ente Parco ed ai confini e inserendo, con un nuovo articolo, la disciplina del Comitato consultivo, organo con funzioni consultive tecnico-scientifiche.

Con riferimento alle finalità, oltre a quelle di protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché di difesa e ricostituzione degli ecosistemi naturali, se ne aggiungono molte altre come ad esempio: la tutela e conservazione delle specie e habitat naturali; la protezione delle specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale; l'attuazione delle misure di Tutela e Conservazione previste dalla normativa europea.

Regione Basilicata:

Legge Regionale 21 aprile 2021, n. 14 "Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge prevede l'istituzione di un Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti petroliferi il cui utilizzo avviene mediante piani biennali per interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico concordati dalla Regione e i comuni interessati,

Regione Lazio

Legge regionale, 26 maggio 2021 n. 6 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la presente legge formata da otto articoli prevede sostanzialmente disposizioni finanziarie e incrementi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (artt. 7 e 8). I rimanenti articoli modificano testualmente la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" attraverso l'art. 1; la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" con l'art. 2; la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" con l'art. 3 prevedendo che la Regione si avvalga dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per l'Attività istruttoria in materia di VIA e AIA.

• Regione Liguria

Legge regionale, 3 maggio 2021, n. 6 "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge modifica la legge urbanistica regionale. Tra le principali modifiche si menziona l'art.1 che, modificando l'art. 5, dettaglia gli strumenti di pianificazione territoriale di livello comunale. L'art. 2 modifica l'art. 11, introducendo nuove specifiche sulla individuazione dei comuni, degli ambiti territoriali e dei poli attrattori dell'entroterra. L'art. 4 inserisce gli artt. 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies della lr 36/1977, indicando principalmente gli

elementi costitutivi del PSI (Piano dei servizi e delle infrastrutture) e del PUL (Piano urbanistico locale) e relativi procedimenti di adozione e approvazione.

Legge regionale 3 maggio 2021, n. 7 "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente agli articoli 4 , 5 e 6.

Con l'art. 4 si sostituisce il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994, con la previsione del divieto dell'uso e della detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato o riconosciuto dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.

Con l'art. 5 si modifica in particolare l'art. 14 bis della l.r. 12/1995, dedicato ai confini dell'area protetta prevedendo che la determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l'analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione.

Infine, con l'art. 6, si modifica la legge regionale 3 novembre 2009, n. 49, inserendo dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis, un nuovo comma che prevede che, con riferimento ai beni tutelati, alcuni interventi sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura.

• Regione Lombardia

Legge Regionale 24 giugno 2021, n. 11 "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge introduce modifiche all'art. 40 bis della l.r. 12/05, incidendo significativamente su diversi commi, in particolare il comma 1 e 4, traendo spunto anche dalla questione di legittimità costituzionale sollevata, in via incidentale, dalle ordinanze Tar Lombardia (Milano) nn. 371/372/373, e quindi nell'ottica di superare le censure più rilevanti sollevate nelle ordinanze stesse. In linea generale, rispetto al testo vigente, viene esteso il potere discrezionale dei comuni, pur restando nell'ambito di un quadro normativo che si pone il chiaro obiettivo di risolvere situazioni di particolari criticità. Vi sono quindi indicazioni volte a favorire, prima di tutto, il recupero degli edifici dismessi che causano

criticità attraverso una serie di incentivi (parzialmente modulabili dai comuni), mantenendo, però, in essere l'opzione finale che comporta la demolizione dell'immobile nel caso in cui non si concretizzino, nei tempi stabiliti, le condizioni per la messa in sicurezza o il riuso dell'immobile stesso.

Regione Marche

Legge Regionale 11 giugno 2021, n. 10 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge è diretta a promuovere, nel territorio regionale, la produzione di energia da fonti rinnovabili coinvolgendo nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo ovvero comunità energetiche. Tali strumenti operativi permettono alle famiglie (riunite in condominio o in singole unità abitative), agli enti pubblici locali e alle imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e collettivamente l'energia. Inoltre, seguendo le esperienze già messe in atto da altre regioni, la introduce una specifica disciplina regionale che sia di supporto alla creazione di un modello orientato a favorire lo scambio di energia pulita tra soggetti appartenenti allo stesso edificio /condominio ovvero alla stessa comunità energetica rinnovabile al fine di ottenere a livello regionale benefici ambientali, economici e sociali.

Legge Regionale 17 giugno 2021, n. 11 "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge con l'art. 1 modifica l'articolo 15 della I.r. 34/1992, riducendo i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30. Con l'art. 2 modifica l'articolo 13 della I.r. 17/2015, inserendo dopo il comma 1, un nuovo articolo che prevede che, al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, i Comuni possono consentire in alcune zone territoriali omogenee interventi di recupero dei sottotetti purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.

Infine, con la l'art. 3 si prevede l'inserimento dopo il dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 17/2015, di un nuovo comma, il 3 bis che prevede che, resta salva la

facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.

Regione Molise

Legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 "Legge di stabilità regionale anno 2021".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente all'art. 3 che disciplina le concessioni di derivazione di acque pubbliche prevedendo che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e tenendo conto altresì dei criteri confluiti negli allegati R14.2 e R14.3 del Piano di tutela delle acque e della necessità di semplificare e coordinare i procedimenti tra loro connessi, emana uno o più regolamenti finalizzati a definire il il procedimento, la documentazione tecnica e la modulistica necessarie per l'autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee, per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche, superficiali e sotterranee, assicurando il coordinamento con le attività istruttorie connesse alla verifica della compatibilità degli interventi di derivazione di acqua pubblica con i vincoli ambientali, territoriali e di bacino e con gli atti di programmazione in materia di utilizzazione delle risorse idriche; la disciplina degli usi domestici; il procedimento, la documentazione tecnica e la modulistica necessarie per l'autorizzazione alla ricerca e per la concessione alla coltivazione e allo sfrutta- mento dei giacimenti di acque minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nel rispetto della normativa ambientale, igienico-sanitaria, alimentare e con salvaguardia dell'ecosistema idrogeologico. Infine, si prevede che la Giunta regionale aggiorna l'allegato concernente i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento per tutti gli usi.

• Regione Piemonte

Legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la ratio della legge, composta da 11 articoli, è, in armonia con la normativa europea e nazionale nonché in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto regionale, di riconoscere e valorizzare le strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo outdoor.

In particolare si prevedono l'istituzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Catasto delle strade storiche di montagna ad interesse turistico presso l'assessorato competente; la individuazione di interventi di

progetti di valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico; la disciplina della gestione e fruizione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni e degli enti di gestione delle aree protette delle strade e delle opere edilizie, per garantire tutte le tipologie di utenza.

Legge regionale 23 giugno 2021, n. 17 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22, per l'anno 2021, l'impresa richiedente, di cui all' articolo 4 della legge regionale 22/2006, deve essere in possesso di alcuni requisiti e la provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

• Regione Puglia

Legge regionale 19 aprile 2021, n. 6 "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), all'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), all'articolo 7 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) e all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38(Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)"

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: trattasi di legge di modifica dell'art. 2 della l.r. 38/2016 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) sostituito dall'art. 4 che introduce periodi temporali di divieto di accensione e bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale.

Legge regionale 26 maggio 2021, n. 11 "Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente al capo I, in particolare l'art. 2 che modifica all'articolo 4 della l.r. 11/2001, sostituendo l'art. 8 bis, stabilendo che per lacune tipologie di interventi, la riduzione del 50 per cento qualora per i progetti di interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette, si

estende anche per i progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette e siti "rete natura 2000", beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 574; zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola. Inoltre, con l'art. 5 si modificano gli allegati A e B della I.r. 11/2001

Legge regionale 8 giugno 2021, n. 14 "Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e disposizioni sui provvedimenti in materia ambientale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: trattasi di una legge di modifica della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale). La legge, modifica l'art. 14 sulla proroga di scadenza dei termini per motivate ragioni. Introduce, inoltre, con l'art.2 Capo II, l'applicazione anche in materia di validità temporale dei provvedimenti di valutazione ambientale comunque denominati e adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale, delle disposizioni di cui all'art. 103 del dl 18/2020 e ss.mm.ii. e dal dl n. 52/2021 e ss.mm.ii.

Regione Toscana

Legge regionale 16 aprile 2021, n. 14 "Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la ratio della legge è di adequare la normativa regionale al d.lgs. 116/2020, con il quale sono state approvate modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 che hanno recepito le disposizioni della dir. 2018/851/UE e della dir. 2018/852/UE. In particolare, recepire l'articolo 198, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006, inserito dall'articolo 1, comma 24, del d.lgs. 116/2020, che dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. L'art. 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, che prevede che le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Infine l'art. 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, secondo cui le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato delle imprese che sono in grado di eseguire operazioni di recupero dei rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità

per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

• Regione Umbria

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge, formata da 4 articoli, modifica l'art. 155 (art. 1) e l'art. 268 (art. 3) della lr 1/2015 (rilievi testuali). L'art. 2 introduce l'art. 243-bis (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) secondo il quale le disposizioni di cui alla lr 6/2021si applicano anche ai procedimenti disciplinati dal TU, dalle norme regolamentari e dagli atti di indirizzo nonché ai procedimenti disciplinati dalle norme e dai regolamenti degli enti locali inerenti materie del TU, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2021.

Regione Veneto

Legge regionale 28 aprile 2021, n. 7 "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge, sostituendo l'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dedicato alle procedure per la realizzazione degli interventi edilizi nelle zone sismiche e negli abitati da consolidare, stabilisce che nelle zone classificate sismiche e nei territori interessati da opere di consolidamento degli abitati, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di acquisizione del titolo abilitativo edilizio, deposita presso lo sportello unico del comune competente per territorio, il progetto con la relativa documentazione, corredato dall'asseverazione del progettista sottoscritta anche dal collaudatore statico, se tale collaudo è previsto dalla vigente normativa.

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 "Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante "interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge interviene sul comma 6 dell'art. art 9, prevedendo che i comuni interessati, entro trenta mesi e non più entro 18 mesi, dalla conclusione dell'accordo di programma, devono comunicare alla struttura regionale

competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.

Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 "Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e 14 giugno 2013, n. 11 "sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Collegamento ipertestuale

Breve descrizione: la legge regionale introduce, come disposizioni transitorie, la previsione che i progetti strategici per lo sviluppo turistico già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all'entrata in vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, possono concludersi, qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalle vigenti normative, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.